

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Transfer pricing: l'Amministrazione non deve provare il vantaggio fiscale***

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

## LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La disciplina in materia di **transfer pricing** non è riconducibile tra le disposizioni antielusive del nostro Ordinamento e **non richiede** quindi che l'Amministrazione provi la **maggiore fiscalità nazionale**. Le previsioni dell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) sono pertanto **applicabili** anche in **difetto della prova** di un **concreto vantaggio fiscale** da parte del contribuente.

Sono questi i principi richiamati dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 13571**, depositata ieri, **19 maggio**.

Il caso riguarda una **società** alla quale era stato notificato un **avviso di accertamento** con il quale venivano recuperati a tassazione gli **interessi passivi su un finanziamento concesso dalla controllante estera** al **tasso del 10%**, nonché i **2/3 dei costi assicurativi** (in quanto sostenuti, in parte **a favore di altre due società** dello stesso gruppo).

Con riferimento alla misura del **tasso di interesse**, la società lamentava l'applicazione, nell'ambito dell'impugnato **avviso di accertamento**, dei **tassi BCE ed Euribor a sei mesi**; riteneva, infatti, che il **valore normale** dovesse essere determinato facendo riferimento ai **prezzi mediamente praticati in condizione di libera concorrenza**.

La Corte di Cassazione, tuttavia, investita della questione, ha ritenuta **congrua** la scelta operata dall'Amministrazione finanziaria, individuando un **tasso medio** che sarebbe stato proposto a qualunque impresa che, in regime di libero mercato, si fosse rivolta a degli **istituti di credito** per essere finanziata.

Sul punto viene tra l'altro precisato, che, secondo un **orientamento ormai consolidato** della giurisprudenza, in materia di **transfer pricing**, l'**onere probatorio** gravante sull'**Amministrazione finanziaria** si esaurisce nel fornire prova dell'**esistenza dell'operazione infragruppo** e la

pattuizione di un **corrispettivo inferiore** al valore normale di mercato; **spetta dunque al contribuente** fornire **prova** che il corrispettivo convenuto corrisponde ai **valori economici** che il **mercato** attribuisce a tali operazioni (si richiama, sul punto, [Cassazione, n. 30149/2017](#)).

La società contestava inoltre la **mancata dimostrazione**, da parte degli Uffici, **dell'intento elusivo**.

La Corte di Cassazione è quindi tornata a ribadire che la **disciplina del transfer pricing** non si colloca tra le **norme antielusive** in senso proprio, proprio perché, **a differenza delle altre disposizioni antielusive**, non prevede che l'Amministrazione finanziaria debba **provare la maggiore fiscalità nazionale** ed è quindi applicabile **anche in mancanza della prova di un effettivo vantaggio fiscale** da parte del contribuente.

In merito, invece, al secondo profilo (relativo alla **deducibilità dei costi assicurativi**) la Corte di Cassazione ha richiamato il **principio di diritto** ricostruito da [Cassazione, n. 18904/2018](#), secondo il quale *"il **principio di inerenza dei costi deducibili** si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una **correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata**, traducendosi in un **giudizio di carattere qualitativo**, che prescinde, in sé, da **valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo**".*

L'**inerenza** deve essere dunque **riferita all'oggetto sociale dell'impresa**: nel caso in esame, però, **nulla prevedeva l'oggetto sociale**.